

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"7 NOVEMBRE ONLUS"

Art. 1

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

Su iniziativa di Paolo Benini è costituita la "**Fon-
dazione 7 Novembre Onlus**» con sede a Genova, piazza
della Vittoria n. 8/20.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie.

È obbligatorio l'uso dell'acronimo «onlus» nella de-

nominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

FONDATORI

E' fondatore il signor Paolo Benini.

Art. 3

OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha finalità di lucro.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza in modo diretto a favore di soggetti meritevoli di solidarietà e indirettamente tramite erogazioni liberali a favore di soggetti ed enti sia italiani sia esteri - per questi ultimi limitatamente ai soli aiuti umanitari - che perseguono esclusivamente finalità di assistenza sociale e sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale e degli aiuti umanitari.

Gli enti a favore dei quali la Fondazione effettua le erogazioni liberali di cui al precedente comma devono essere enti senza scopo di lucro che rispettino i requisiti previsti dall'art. 30, quarto comma, D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. La Fondazione

potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle attività immobiliari che non sono consentite. Le attività mobiliari sono limitate a quanto descritto nel successivo articolo 4.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dai fondi erogati dal Fondatore in sede di costituzione. Tale patrimonio potrà venire impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Esso potrà altresì essere aumentato e alimentato da parte del Fondatore e/o di quanti abbiano interesse al sovvenzionamento della Fondazione con oblazioni, donazioni, legati, erogazioni, e contributi, a qualsiasi titolo effettuati, in denaro, beni immobili e mobili, marchi, brevetti, diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e da imprese, sempreché espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal fondatore.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, sia direttamente sia con contributi, prestazioni, donazioni in denaro o in natura a favore di soggetti ed Enti, mediante l'intervento e l'erogazione di parte del proprio patrimonio nonché con le rendite del medesimo, esclusivamente secondo gli obiettivi indicati nell' Art. 3.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone, oltre che del suo patrimonio e delle relative rendite, di ogni eventuale oblazione, elargizione, contributo proveniente da terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari.

Art. 6

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'organo amministrativo predispose e approva il bilancio consuntivo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che fanno parte della

medesima ed unitaria struttura.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, e come tali preclusi:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai fondatori, ai sostenitori, ai benemeriti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ove nominati, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto (dal D.P.R. 645/1994 e dal D.L. 239/1995, e successive modificazioni), per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficia-

le di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi che superino quanto previsto dall'art. 10, sesto comma, lett.(E) Decreto Legislativo 460/1997.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri designati dal Socio Fondatore Dottor Paolo Benini oppure, qualora il socio fondatore non volesse o non potesse provvedervi, dal coniuge o in caso di suo impedimento dai suoi figli in ordine di anzianità e in caso di impedimento dei suddetti il priore del Monastero di Bose situato a Cascina Bose, 6, 13887 Magnano (Piemonte) o da persona indicata dal priore. Ugualmente si provvederà per il rinnovo, nonché per sostituire i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione che venissero a cessare dalla carica per qualsiasi ragione

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del soggetto che ha provveduto alla loro nomina, e possono essere riconfermati.

Potrà essere previsto a favore del Consiglio di Amministrazione un compenso nel rispetto del limite fissato dall'art. 10 lettera c), del D. L.vo

4.12.1997 n. 460.

Art. 8

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente viene nominato insieme al Consiglio di Amministrazione.

In mancanza della designazione, alla nomina del Presidente provvederà il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione sceglierà tra i suoi componenti un vice Presidente il quale durerà in carica tre anni e potrà essere riconfermato.

Il vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente rappresentano la Fondazione nei confronti di terzi ed in qualunque sede e grado di giurisdizione, spettandogli altresì la legale rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente, cui compete la rappresentanza legale nei limiti delle attribuzioni delegate

Possono essere nominati procuratori per il compimento di singoli affari o categorie di affari, con at-

tribuzione della rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 9

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati e persone fisiche, nazionali e internazionali;
- delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, la eventuale modifica del presente statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dal fondatore, della destinazione di tale scopo di tutto il patrimonio della Fondazione, della modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dei compensi a favore dei componenti dell'organo amministrativo;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui

spettanti per Statuto;

- delibera su ogni iniziativa utile per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Art. 10

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato per iscritto anche a mezzo fax dal Presidente con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

Dovrà inoltre essere convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere nominato dagli intervenuti.

Il Consiglio si raduna presso la sede o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si pos-

sono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11

COLLEGIO DEI REVISORI

Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 c.c., la gestione della fondazione e del suo patrimonio sarà sottoposta al controllo di un collegio dei revisori composto di tre membri effettivi di cui uno Presidente e due supplenti. I revisori sono nominati dal Prefetto di Genova che dovrà designarli scegliendoli in una rosa

di nominativi, pari al doppio dei membri da eleggere, che dovrà essere a lui sottoposta dal Consiglio di Amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando il Consiglio d'Amministrazione lo reputerà necessario nominerà un Collegio di Probiviri composto di tre membri di cui uno Presidente con la stessa durata in carica del Collegio dei Revisori, cui vengono deferite dal Consiglio o dagli altri membri della Fondazione le decisioni circa contestazioni relative al rispetto dello statuto e all'acquisto o perdita della qualità di fondatore o sostenitore.

Art. 12

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

A seguito dello scioglimento, l'Organo amministrativo provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà integralmente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative.

Firmato:

PAOLO BENINI

ANDREA FUSARO NOTAIO